



CITTÀ di SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

P.E.C.: comune.susa.to@legalmail.it

Tel.: 0122/648301

RICHIESTA DI SEPARAZIONE	
Descrizione breve	È la richiesta di Separazione dalla Vita Coniugale.
A chi è rivolto	Alle persone coniugate che intendano separarsi. In base ai casi, la richiesta di separazione deve essere fatta da: 1) Entrambi i coniugi in caso di separazione Congiunta o consensuale che hanno già concordato le condizioni di separazione; 2) Uno solo dei due coniugi in caso di separazione Giudiziale o contenziosa, oppure quando è richiesta da entrambi ma non è possibile trovare un accordo sulle condizioni. È necessaria la presenza di un legale per parte.
Descrizione estesa	Con l'entrata in vigore del D.L. n. 132/2014, convertito con L. n. 162/2014, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente, negoziare tra di loro un accordo con l'assistenza di almeno un legale per parte, o se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile. Sia l'accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l'accordo sottoscritto innanzi all'ufficiale dello stato civile, sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Come fare	L'art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. Competente a ricevere l'accordo è il Comune di: - celebrazione del matrimonio in forma civile; - celebrazione del matrimonio in forma religiosa; - trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero); - residenza di uno dei coniugi.
Cosa serve	In caso di Separazione congiunta o consensuale: 1) Certificato di residenza; 2) Stato di famiglia; 3) Certificato di matrimonio; 4) Non è necessario un avvocato. In caso di Separazione giudiziale o contenziosa: 1) Certificato di residenza; 2) Stato di famiglia; 3) Certificato di residenza del coniuge chiamato in causa; 4) Documentazione a carico Avvocato.
Cosa si ottiene	Un atto di separazione.
Tempi e scadenze	La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. I tempi di conclusione del procedimento dipendono dalle operazioni del Tribunale al termine delle quali verrà elaborato il provvedimento che attesterà l'avvenuta separazione sotto forma di:

	1) verbale d'udienza di comparizione delle parti omologato dal Tribunale, in caso di separazione consensuale; 2) sentenza del Tribunale, in caso di separazione giudiziale.
Costi	Non sono previsti costi ad esclusione dell'onorario degli avvocati in caso di separazione giudiziale o contenziosa. Se però sussiste l'impossibilità di affrontare la spesa per l'assistenza legale è possibile rivolgersi alla Commissione Gratuito Patrocinio, presente in ogni Tribunale, che assegnerà un avvocato d'ufficio.